

Viale Verona, 190/8
38123 Trento (TN)
tel. 0461/392084
fax 0461/417040

Michele Bezzi
dottore commercialista

Giusy di Dio
dottore commercialista

Recapito Predazzo:
Studio A.L.B. S.r.l.
Via Monte Mulat, 38
38037 Predazzo (TN)
tel. 0462/500124
fax 0462/500237

*A tutti i sigg. clienti
loro sedi*

CIRCOLARE n. 02/2020

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Esoneri trasmissione telematica corrispettivi	È stato pubblicato sulla G.U. 31.12.2019, n. 305 il Decreto che, relativamente dall'obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none">– estende l'esonero alle prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri;– prevede che l'esonero per le operazioni "marginali" i cui ricavi / compensi sono non superiori all'1% del volume d'affari dell'anno precedente operi per la "fase di prima applicazione" (anziché limitatamente al 2019).
Decreto MEF 24.12.2019	
Tariffe ACI 2020	È stato pubblicato sul S.O n. 47 alla G.U. 31.12.2019, n. 305 il Comunicato che rende nota la Tabella delle tariffe dei costi chilometrici da utilizzare nel 2020 per la determinazione del fringe benefit derivante dall'uso promiscuo dell'auto aziendale in capo ai lavoratori dipendenti / assimilati, nonché per individuare il valore normale dei veicoli in uso ai soci / familiari.
Comunicato Agenzia Entrate 31.12.2019	
Aliquota IVA interventi superamento barriere architettoniche	Alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento / eliminazione delle barriere architettoniche è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 4% ai sensi del n. 41-ter, Tabella A, parte II, DPR n. 633/72 a condizione che siano rispettati i requisiti minimi previsti dall'art. 8.1.13, DM n. 236/89. Pertanto, se l'opera (ad esempio, installazione ascensore) è realizzata in deroga alle dimensioni minime previste dal citato Decreto è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10%.
Risposta interpello Agenzia Entrate 13.1.2020, n. 3	

COMMENTI
LE NOVITÀ DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020 DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

In data 25.12.2019 è stato convertito in legge il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, contenente una serie di “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” di seguito sinteticamente riepilogate.

CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE

È confermata l'**esclusione della possibilità di utilizzare i crediti in compensazione**, in caso di notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate del Provvedimento di:

- **cessazione della partita IVA.** Il divieto:
 - opera a **prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti**, ancorchè questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del Provvedimento;
 - **rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata;**
- **esclusione della partita IVA dall'elenco dei soggetti che effettuano operazioni intraUE (VIES).**

L'esclusione rimane **in vigore fino alla rimozione delle irregolarità** che hanno generato l'emissione del Provvedimento di esclusione.

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI

È confermata la revisione delle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto attualmente previsto ai fini IVA.

In particolare è previsto che, con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal 2019**, la compensazione nel mod. F24:

- del credito IVA annuale / trimestrale;
- **del credito IRPEF / IRES / IRAP e imposte sostitutive;**

per **importi superiori a € 5.000 annui**, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate **dal decimo giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione annuale / istanza** da cui emerge il credito.

Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle **imposte dirette e sostitutive / IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui**, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- **preventiva presentazione della dichiarazione** dalla quale emerge il credito;
- **presentazione del mod. F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.**
 Quest'ultima condizione si applica anche all'utilizzo in compensazione dei **crediti maturati dal sostituto d'imposta** per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80) nonché da parte dei soggetti “privati” (non titolari di partita IVA).

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione **non più dall'1.1.2020**, bensì **dopo la presentazione della relativa dichiarazione.**

Così, ad esempio, ipotizzando che il mod. REDDITI 2020 SC sia presentato il 30.9.2020 il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020.

È evidente che per il contribuente ciò si traduce in un “differimento” della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con i conseguenti aggravii in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all’Erario.



L’Agenzia delle Entrate / INPS / INAIL possono **definire procedure di cooperazione rafforzata** per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione nel mod. F24.

Attività di controllo

L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei mod. F24 contenenti compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo.

Con l’introduzione del nuovo comma 49-quater al citato art. 37 è previsto che, qualora a seguito di tale attività di controllo, **i crediti indicati nel mod. F24 risultino non utilizzabili:**

- L’Agenzia comunica entro 30 giorni la **mancata esecuzione del mod. F24** al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
- è **applicata la sanzione pari al 5%, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250 per importi superiori a € 5.000 per ciascuna delega non eseguita** (nella versione originaria del Decreto in esame la sanzione era pari a € 1.000 per ciascun mod. F24 non eseguito).

Le nuove sanzioni sono applicabili ai mod. F24 **presentati a decorrere dal mese di marzo 2020.**

Non è applicabile il c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.



Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati / valutati erroneamente dalla stessa.

L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione **non è eseguita** qualora il contribuente provveda a **pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.**

L’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo **entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del mod. F24.**

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI / SUBAPPALTI

In sede di conversione è stata completamente rivista la disciplina contenuta nella versione originaria del Decreto in esame relativa alle ritenute / compensazione in appalti e subappalti **in vigore a decorrere dall’1.1.2020.**

Ora è previsto che i soggetti residenti in Italia che **affidano il compimento di un’opera / più opere o di uno / più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa**, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono **richiedere all’impresa appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici**, obbligate a rilasciarle, **copia dei modd. F24 relativi al versamento delle ritenute** sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell’addizionale regionale / comunale IRPEF **trattenute** dall’impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici **ai lavoratori direttamente impiegati** nell’esecuzione dell’opera / servizio.



Il **versamento delle ritenute** è effettuato dall’impresa appaltatrice / affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con **distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.**

L’impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici, **entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, trasmettono al committente** e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice **i predetti mod. F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione delle opere / servizi affidati dal committente, con:

- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera / servizio affidato;

- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Nel caso in cui alla predetta data sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice / affidatarie e questa o le imprese subappaltatrici **non abbiano trasmesso** al committente i mod. F24 e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve **sospendere**, finché perdura l'inadempimento, il **pagamento dei corrispettivi maturati** dall'impresa appaltatrice / affidataria **fino a concorrenza del 20%** del valore complessivo dell'opera / servizio **ovvero per un importo pari alle ritenute non versate** rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.

In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice / affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato effettuato il versamento delle ritenute.



In caso di inottemperanza ai predetti obblighi il committente è tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice / affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Quanto sopra descritto **non trova applicazione** qualora le imprese appaltatrici / affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando una specifica certificazione (una sorta di "DURC fiscale") rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:

a)	risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi / compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b)	non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi a IRPEF / IRES / IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.



La citata certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle Entrate e ha **validità di 4 mesi dalla data del rilascio**.

L'Agenzia delle Entrate può prevedere ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati.

Le imprese appaltatrici / affidatarie e le imprese subappaltatrici, salvo quelle in possesso della citata certificazione, non possono utilizzare la compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti.

Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere / servizi affidati.

REVERSE CHARGE PER SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA

È confermata l'**estensione del reverse charge** alle *"prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite **contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi***

di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma".

L'efficacia della nuova disposizione è subordinata al **rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE** ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

ACCISA SUL GASOLIO COMMERCIALE

È confermata, con riguardo al **gasolio commerciale usato come carburante**, l'introduzione di un parametro per la **determinazione dell'importo massimo rimborsabile**, fissato in **1 litro di gasolio consumato**, da ciascun veicolo che può beneficiare dell'agevolazione, **per ogni chilometro percorso**.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA

Proroga al 2020 del divieto di emissione della fattura elettronica

È confermato che **anche per il 2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS**.

Invio con un'unica operazione dei dati relativi al STS tramite il registratore telematico

Ai sensi del comma 6-quater dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, introdotto dal DL n. 119/2018, i **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere** all'obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati, **relativi a tutti i corrispettivi giornalieri**, al STS.

È confermata l'integrazione del citato comma 6-quater con la previsione che, **a decorrere dall'1.7.2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri **"esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria"**, tramite **un registratore telematico (RT)**.

DICHIARAZIONI PRECOMPILATE

È confermato che:

- **a decorrere dalle operazioni IVA effettuate dall'1.7.2020** in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui **dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche / estrometro / corrispettivi telematici**, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, le **bozze**:
 - dei **registri IVA**;
 - delle **comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA periodiche**;
- a partire dalle operazioni IVA 2021, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del mod. IVA.

PERIODICITÀ SPESOMETRO ESTERO

In sede di conversione è disposto che la trasmissione del c.d. **spesometro estero** va effettuata **trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento** (in precedenza entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura).

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

È confermato che, in caso di omesso, insufficiente / tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l'Agenzia delle Entrate **comunica telematicamente** al contribuente l'ammontare dell'**imposta da versare** nonché della **sanzione dovuta** (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli **interessi**.

Nel caso in cui, **entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione**, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l'Ufficio procede all'**iscrizione a ruolo degli importi non versati**.

In sede di conversione è previsto che, in luogo dell'attuale scadenza trimestrale, il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con **cadenza semestrale** (16.6 e 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE

È confermata la **graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante** a:

- **€ 2.000** a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- **€ 1.000** a decorrere dall'1.1.2022.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate possono **partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale**.

In sede di conversione è stata **differita l'operatività di tale previsione all'1.7.2020**.

In base alle nuove disposizioni, **per partecipare all'estrazione** è necessario che al momento dell'acquisto:

- il **contribuente** comunichi il **codice lotteria** (in luogo del proprio codice fiscale) rilasciato dal Portale Lotteria accessibile dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;
- l'**esercente** trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

È confermato che **i premi attribuiti nell'ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale**.

In sede di conversione è stato **rivisto il regime sanzionatorio** collegato alla lotteria degli scontrini prevedendo che **in caso di rifiuto dell'esercente di acquisire il codice**, l'acquirente può **segnalare tale circostanza nel citato Portale Lotteria** (non è più prevista la sanzione da € 100 a € 500).

Le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'attività di analisi del rischio evasione.

PREMI CASHLESS

È confermata al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, l'istituzione di **premi speciali**, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 45 milioni, da attribuire tramite **estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie** previste per la predetta lotteria, ai soggetti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione) che **effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico**.

Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni / prestazioni di servizi **mediante fattura elettronica** ex art. 2, comma 1, D.Lgs n. 127/2015.

CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

È confermato il riconoscimento di un **credito d'imposta pari al 30%** delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite **carte di credito / debito / prepagate** a favore degli esercenti attività d'impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all'anno precedente **non siano superiori a € 400.000**. In sede di conversione il credito in esame è stato esteso anche alle **commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili**.

Il credito d'imposta:

- spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali **a decorrere dall'1.7.2020**;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti.

Si evidenzia che l'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli "aiuti de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.

REGISTRO UNICO OPERATORI GIOCO PUBBLICO

È confermato, al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, l'istituzione del Registro Unico degli Operatori del Gioco Pubblico, a decorrere dal 2020, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'iscrizione al Registro:

- costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico;
- è obbligatoria per i soggetti già titolari al 25.12.2019 dei diritti e dei rapporti in esso previsti;
- è disposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa verifica in capo al richiedente.



L'iscrizione al Registro deve essere **rinnovata annualmente**.

COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO CON CREDITI P.A.

In sede di conversione è prevista **anche per il 2019 e 2020**, con riferimento ai carichi affidati all'Agente della Riscossione entro il 31.10.2019, la possibilità, per le imprese / lavoratori autonomi, di **compensare, utilizzando il mod. F24 "crediti PPAA", le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili** relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

ACQUISTO DISPOSITIVI ANTIABBANDONO

È confermato il riconoscimento, **per il 2019 e 2020, del contributo per l'acquisto dei c.d. "dispositivi antiabbandono" pari a € 30.**

In sede di conversione è previsto che le sanzioni a carico dei soggetti che **non usano il dispositivo di allarme** in esame (da € 83 a € 333 con sottrazione di 5 punti della patente) sono **applicabili dal 6.3.2020.**

AGEVOLAZIONI VEICOLI ELETTRICI E A MOTORE IBRIDO

In sede di conversione è stato previsto che l'**aliquota IVA ridotta del 4** è applicabile anche agli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lett. a), c) e f), D.Lgs. n. 285/92 (autoveicolo, autoveicoli per trasporto promiscuo e per trasporti specifici) di cilindrata fino a 2.000 cc se con motore a benzina o ibrido, e a 2.800 cc se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico (in precedenza fino a 2.000 cc se con motore a benzina, e a 2.800 cc se con motore diesel) ceduti:

- a soggetti con ridotte capacità motorie o a familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
- a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

SCADENZARIO
Mese di Febbraio

Lunedì 17 febbraio

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta;
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2019 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2019.
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della quarta rata fissa per il 2019 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali) non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Giovedì 20 febbraio

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2019.
---	---

Martedì 25 febbraio

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).
--	--

Venerdì 28 febbraio

ROTTAMAZIONE RUOLI VERSAMENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Versamento seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019; • versamento seconda rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019; • versamento terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. “rottamazione-ter”, presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019; • versamento terza rata delle somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019.
INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO	<p>Invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%).</p> <p>Entro tale data può essere comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall'1.1.2020.</p>
SCONTO FATTURA / CESSIONE CREDITO INTERVENTI 2019	<p>Termine ultimo per comunicare all'Agenzia delle Entrate da parte del potenziale beneficiario, a pena di inefficacia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il riconoscimento in fattura dello sconto corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi sulle singole unità immobiliari di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico effettuate nel 2019; • la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi sulle singole unità immobiliari di riqualificazione energetica effettuate nel 2019. <p>Tale comunicazione va effettuata utilizzando le funzioni disponibili sul sito Internet dell'Agenzia ovvero presentando l'apposito modello (cartaceo / via PEC) approvato con il Provvedimento 31.7.2019</p>

Lunedì 2 marzo

IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE	<p>Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2019 (soggetti mensili); • al quarto trimestre 2019 (soggetti trimestrali). <p>La comunicazione va effettuata utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.</p>
IVA MOD. IVA 2020 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE	<p>Invio telematico del mod. IVA 2020 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP) relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2019 (soggetti mensili); • al quarto trimestre 2019 (soggetti trimestrali). <p>Tale possibilità è stata introdotta dal DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita".</p>
CORRISPETTIVI SOGGETTI SENZA RT (FASE TRANSITORIA)	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di gennaio, da parte dei soggetti obbligati dall'1.1.2020 alla memorizzazione / trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio".</p>
REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI	<p>Versamento seconda rata di € 200 tramite mod. F24 (codice tributo PF99) per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni da regolarizzare.</p>
CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE	<p>Termine ultimo per l'adesione al servizio offerto dall'Agenzia delle Entrate di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche transitate per SdI comprese quelle memorizzate nel "periodo transitorio".</p>

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.

Un cordiale saluto

Trento, 10/02/2020

Open Srl
Giusy di Dio